

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1235/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1991

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 728/90 del Consiglio<sup>(3)</sup> determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, in mancanza di quotazioni disponibili, se i corsi mancano per sei giorni lavorativi consecutivi a decorrere dall'applicazione effettiva della misura;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3129/90 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produ-

zione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88<sup>(6)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 728/90 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 835/91 della Commissione<sup>(9)</sup>;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per il ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 728/90 è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(9)</sup> GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 11.